

Milano, 22 aprile 2021

COMMISSIONE 10[^] INDUSTRIA,
COMMERCIO E TURISMO
SENATO DELLA REPUBBLICA

e-mail: Commissioneindustria@senato.it

**AFFARE ASSEGNATO SULL'AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI CERTIFICATI BIANCHI
ATTO N. 784**

CONTRIBUTO AICEP

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

- L'efficienza energetica rappresenta uno dei pilastri fondamentali delle strategie nazionali, comunitarie e globali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni clima-alteranti e di decarbonizzazione. Il principio "Energy Efficiency First" è alla base del Green Deal EU in fase di implementazione.
- Numerosi studi a livello internazionale mettono in evidenza che, per il raggiungimento della prevista neutralità carbonica dell'EU entro il 2050, il processo di elettrificazione di molti consumi energetici e lo sviluppo di vettori energetici a basso o nullo contenuto carbonico (idrogeno verde da elettrolisi) richiederanno enormi quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili con conseguenti effetti anche sullo sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasporto e distribuzione; il risparmio energetico assumerà quindi importanza crescente evitando nuove capacità di generazione a costi marginali più elevati.
- Il PNIEC è in fase adeguamento ai nuovi obiettivi EU 2030 che prevedono una riduzione delle emissioni clima-alteranti del 55% (rispetto al -40% della versione attuale). Ciò significa un incremento del percorso da realizzare nel prossimo decennio di circa il 75%. Basare l'aggiornamento delle policy energetiche sulla versione attuale del PNIEC determina incertezze, incoerenze e disallineamento nelle traiettorie per il raggiungimento degli obiettivi creando i presupposti per interventi straordinari correttivi che l'esperienza insegna essere poco efficienti e molto costosi.
- L'efficienza energetica nell'industria italiana, nonostante i notevoli risultati e i livelli di eccellenza già raggiunti in diversi settori, ha ancora grandi margini di miglioramento che possono trovare effettiva realizzazione attraverso adeguati strumenti di supporto e incentivazione. Lo sviluppo dell'efficienza energetica in ambito industriale peraltro rappresenta un'opportunità straordinaria per favorire la ripresa nel periodo post emergenziale e del tutto coerente con gli indirizzi e le priorità del PNRR in fase di definizione:
 - ✓ nel breve periodo (12 - 36 mesi) può essere veicolo di stimolo per la realizzazione di investimenti favorendo la ripresa;

-
- ✓ nel medio periodo (2 - 5 anni) potrà rappresentare un elemento di competitività sui mercati internazionali favorendo la resilienza del sistema economico nazionale;
 - ✓ nel lungo periodo (5 - 10 anni) metterà nelle condizioni di impostare strategie coerenti e costanti nel tempo limitando il rischio di azioni straordinarie di recupero dei ritardi accumulati nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI

- I Certificati Bianchi rappresentano ad oggi il solo strumento di incentivazione dell'efficienza energetica nell'industria.
- Il meccanismo è riconosciuto come una best practice a livello internazionale.
- Dal 2006, anno di entrata a regime, il meccanismo ha contribuito a realizzare efficienza energetica cumulata corrispondente a oltre 28 Mil/TEP. Di questa ben oltre la metà è afferente a consumi industriali.
- Numerosi studi hanno dimostrato che il costo per TEP risparmiato da Certificati Bianchi è di gran lunga inferiore a quello di qualunque altro strumento di incentivazione dell'efficienza energetica con ciò corrispondendo perfettamente agli indirizzi di policy EU¹
- Lo schema dei Certificati Bianchi si integra perfettamente in un quadro generale completato da diagnosi energetiche ex DL102/2014, incentivazione alle Certificazioni energetiche, sviluppo di competenze specializzate (ESCo, EGE, Energy Managers). L'insieme di questi elementi ha creato le condizioni per la crescita di una cultura dell'efficienza energetica che oggi rappresenta un patrimonio di grande valore nel tessuto economico nazionale.
- Tra i diversi strumenti di supporto all'efficienza energetica quello dei Certificati Bianchi è il solo che premia risparmi effettivi e misurati incentivando la corretta gestione nel tempo dei progetti e non la semplice realizzazione.
- Il ruolo dei soggetti obbligati (distributori di elettricità e gas) non è, come spesso viene rappresentato, puramente passivo e di assunzione dei costi. In realtà il Decreto istitutivo prevede che la prima modalità di assolvimento degli obblighi sia *“mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate...”* e in effetti la quasi totalità di essi ha, tramite sviluppi interni o operazioni di acquisizione, integrato ESCo che attualmente hanno un ruolo molto rilevante sul mercato. Il fatto, poi, che abbiano preferito indirizzare le loro attenzioni verso strumenti, quali quelli di incentivazione fiscale, caratterizzati da maggiore semplicità e rapidità applicativa, minori obblighi e complessità di gestione, controparti non specializzate, maggiore visibilità promozionale, generazione immediata di flussi finanziari e reddituali, risponde a scelte strategiche delle singole imprese e non a vincoli tecnico-normativi. A riprova di ciò si possono segnalare casi di distributori che hanno assunto un ruolo attivo nella realizzazione o promozione di progetti di efficienza, anche nell'industria, partecipando in maniera efficace e positiva allo sviluppo del meccanismo.
- Il meccanismo, dopo una fase di sviluppo e notevole successo che ha certamente contribuito in maniera determinante al miglioramento dell'efficienza energetica, è entrato progressivamente in crisi principalmente a causa del drastico cambiamento nelle modalità di

¹ Regolamento 2018/1999/UE (Considerato n.64): *“Gli Stati membri dovrebbero applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto, che implica di considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione, politica e investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che possano sostituire in tutto o in parte le misure di pianificazione, politica e investimento previste e che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle rispettive decisioni. Ciò include in particolare che l'efficienza energetica sia trattata come un elemento fondamentale e abbia una considerazione centrale nelle future decisioni di investimento sull'infrastruttura energetica nell'Unione”*

valutazione dei progetti a cui ha fatto seguito l'introduzione, con il Decreto 2017, di previsioni normative che snaturavano le logiche fondanti dello schema. Se tale approccio molto più restrittivo poteva essere giustificato in un primo momento per scongiurare rischi di abuso o frodi, ha però poi preso il sopravvento con conseguente forte riduzione dei progetti presentati e dei titoli generati. I casi accertati di frode o di non corretta gestione hanno peraltro riguardato per la grande maggioranza progetti su schede standard attualmente non più attive. Si deve inoltre considerare che nel tempo il panorama degli operatori del settore ha subito una profonda trasformazione ed è oggi rappresentato da aziende e professionisti con alto livello di competenza e professionalità riconosciute anche grazie alle necessarie certificazioni.

INTERVENTI CORRETTIVI E DI ADEGUAMENTO NECESSARI

Il grande lavoro portato avanti negli ultimi anni da parte di numerose Associazioni degli operatori del settore, spesso con l'organizzazione di tavoli comuni con la partecipazione dei diversi attori del sistema, ha permesso di far emergere e portare all'attenzione del Ministero competente una serie di proposte di adeguamento dirette a rilanciare il meccanismo.

I principali assi di intervento individuati erano i seguenti:

- Ripristinare con urgenza una situazione di equilibrio del mercato per evitare crisi di prezzo che potessero mettere a rischio la sopravvivenza stessa del meccanismo.
- Rilanciare la capacità di generazione di titoli e conseguentemente ridare liquidità al mercato tramite una serie di interventi diretti a semplificare e velocizzare la valutazione e gestione dei progetti oltre ad ampliare le tipologie ammissibili.
- Adeguare il ruolo e l'approccio del GSE per renderlo un reale supporto alle imprese interessate a sviluppare progetti di efficienza energetica.
- Sbloccare rapidamente l'enorme volume di contenzioso pendente presso gli organi di giustizia amministrativa.

Lo schema di Decreto recentemente pubblicato riprende numerosi spunti proposti, ma spesso prevedendo modalità applicative e criteri tali da renderli inefficaci se non addirittura penalizzanti.

ANALISI DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI RIFORMA

(Nota: gli Articoli e Commi citati si riferiscono al DM 11 gennaio 2017 così come modificato dal DM 10 maggio 2018 e dallo schema di DM in esame)

Obiettivi

- **La riduzione degli obiettivi**, benché attesa in considerazione della situazione del mercato e del contenuto del PNIEC, **presenta dimensioni non coerenti con le dichiarazioni di volontà di rilancio del meccanismo** confermate nelle finalità del Decreto, tra le quali si evidenzia che *“introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo”*.
- La **revisione degli obiettivi 2020** per ridurre le tensioni di mercato in vista della chiusura dell'anno d'obbligo è **certamente necessaria**.
- La **drastica riduzione per il 2021** è **eccessiva nelle dimensioni, ma comprensibile** poiché, anche con adeguate azioni di rilancio dell'offerta, non è prevedibile una forte crescita della generazione di titoli nei prossimi 6-12 mesi.
- Assolutamente **inadeguati** sono invece **gli obiettivi degli anni successivi**: per il 2024 inferiori del 22-23% a quelli (rivisti e aggiornati al ribasso) del 2020 considerato l'anno di peggiore crisi per il meccanismo dei CB e purtroppo anche per l'economia colpita dagli effetti della pandemia.

- **Preventivamente alla definizione dei nuovi obiettivi per gli anni 2021-2024**, periodo determinante per la corretta impostazione delle politiche dirette al raggiungimento dei target 2030, è **auspicabile una revisione del PNIEC** che, nell'integrare il "Fit for 55" EU, rivaluti il potenziale dell'efficienza energetica industriale e dia la corretta dimensione all'apporto dei Certificati Bianchi. L'attuale formulazione che limita a 220 KTEP/anno l'apporto incrementale dello strumento appare totalmente inadeguata e sottostimata se si considerano le opportunità di sviluppo delle CAR e delle altre tipologie di interventi di efficientamento.

Aste

- In riferimento alle aste confermiamo la posizione espressa in più occasioni: **non si ritengono uno strumento adatto allo schema dei Certificati Bianchi** caratterizzato da tipologie e dimensioni di intervento, tecnologie, tempi di ritorno, livelli di prevedibilità nei risultati molto eterogenei.
- Una **introduzione a titolo sperimentale** per "*specifiche tecnologie, tipologie progettuali, ambito di intervento o settori economici*" potrebbe essere utile a condizione che gli **ambiti di applicazione** siano **ben perimetrati e sufficientemente uniformi**. Le aste potrebbero diventare uno strumento adeguato a favorire l'ampliamento delle tecnologie e dei progetti ammissibili aprendo verso interventi caratterizzati da costi dell'efficienza distanti dai segnali di prezzo espressi dal mercato regolamentato sia verso l'alto (tecnologie innovative) sia verso il basso (interventi semplici e standardizzati).
- L'efficienza energetica in asta deve generare **titoli incrementali** rispetto agli obiettivi e non concorrere agli stessi sottraendo volumi al mercato regolamentato con rischio di cannibalizzazione.
- Considerata la complessità dell'intervento e i potenziali effetti, il decreto MITE di attuazione dovrebbe essere oggetto di **consultazione pubblica** per permettere un preventivo e approfondito confronto con i soggetti interessati.
- Non si comprende la ragione dell'**accesso limitato ai soggetti che sostengono l'investimento** e non anche del soggetto proponente. Si ripropone la problematica generale relativa ai progetti finanziati con leasing (tipologia particolarmente frequente in impianti/interventi standard come quelli che potrebbero essere oggetto delle aste).

Conseguimento degli obiettivi

- La **riduzione della soglia per l'accesso ai titoli virtuali al 20%** dell'obbligo minimo è del tutto **incoerente con l'obiettivo di rilancio** del meccanismo, tanto più alla luce della riduzione degli obblighi.
- In linea generale sarebbe **auspicabile la totale eliminazione dei titoli virtuali**; introdotti come strumento di emergenza non devono diventare un elemento strutturale del meccanismo perché rischiano di incidere profondamente sul mercato e sulle scelte dei soggetti obbligati. Meglio sarebbe introdurre maggiore flessibilità (per esempio sui tempi di conseguimento degli obblighi) e favorire un adeguato monitoraggio e aggiornamento del sistema (come meglio esplicitato successivamente).

L'effetto combinato di i) riduzione degli obblighi, ii) aste con volumi che concorrono al conseguimento degli obblighi e **iii) riduzione della soglia** per l'accesso ai titoli virtuali **farebbe perdere ogni rilevanza al meccanismo condannandolo ad un ruolo assolutamente insignificante**: i soggetti obbligati potrebbero far fronte ai propri impegni con un numero di titoli (generati autonomamente o acquistati sul mercato) irrisorio ricorrendo poi ai titoli virtuali; scenario questo destinato a trasformare un efficace strumento di promozione e incentivazione dell'efficienza

energetica nell'ennesimo “balzello” incapace di attivare e favorire comportamenti virtuosi e coerenti con gli obiettivi dichiarati.

Il mercato complessivo dei Certificati Bianchi, così come delineato nello schema di DM, rischia di avere un valore totale inferiore ai 150/200 Mil€ che sarà progressivamente eroso dalle eventuali quote in asta, dimensione che lo condanna alla definitiva scomparsa.

Ammissibilità e metodi di valutazione

- L'introduzione del **Progetto di efficientamento energetico integrato** (definizione all'Art. 2 Punto J-bis) potrebbe aprire a interessanti opportunità per progetti complessi, ma non viene poi ripreso per regolarne le modalità di presentazione e gestione se non allo scopo (di difficile comprensione) di considerarlo come causa di riduzione della durata della vita utile del progetto (Tabella 1 dell'Allegato 2).
- Corretta e condivisibile la definizione di tempi certi per gli aggiornamenti dell'elenco dei **progetti ammissibili** (Art. 6 C. 2).
- Corretto e condivisibile il chiarimento circa l'**ammissibilità dei progetti previsti nelle Diagnosi energetiche** ex DL 102/2014 che permette di dare maggior efficacia al sistema di audit (Art. 6 C. 6).
- Corretta e condivisibile la **riduzione dei tempi di valutazione e comunicazione di esito delle RC** (Art. 7 C. 3).
- La previsione di **una sola richiesta di “informazioni aggiuntive”** da parte del GSE deve essere introdotta “salvo ulteriori approfondimenti in riferimento agli aspetti oggetto della prima richiesta”. Deve comunque essere mantenuta la possibilità del Preavviso di rigetto per dare ulteriori facoltà al proponente di apportare elementi utili alla corretta valutazione di PC e RC.
- Molto opportuna l'introduzione della **cumulabilità (al 50%) con i crediti d'imposta**. (Art. 10 C. 1). E' necessario prevederne l'applicazione retroattiva per tutti i progetti presentati dopo l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2020 che altrimenti sarebbero ingiustamente penalizzati.
- Necessario prevedere la **cumulabilità (Art. 10 C. 1) (al 50%) con i fondi e finanziamenti connessi al Recovery Fund e al Next Generation EU**; in caso contrario si rischia l'inammissibilità di numerosi progetti che verranno realizzati nei prossimi anni con pregiudizio della competitività delle imprese italiane. Per le medesime ragioni sarebbe opportuna la cumulabilità con ogni tipo di aiuto pubblico conseguente agli interventi di sostegno alle imprese nella fase emergenziale.
- In riferimento alle attività di verifica e controllo (Art. 12 C. 4bis) è positivo il chiarimento sul trattamento delle **modifiche apportate durante la vita utile e successivamente alla fine della stessa ai progetti che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità (TAU)**; dovrebbe però essere meglio definito il concetto di modifica per evitare interpretazioni troppo restrittive e penalizzanti (un impianto industriale è spesso soggetto a adeguamenti, manutenzioni, sostituzioni di componenti che non ne modificano le caratteristiche fondamentali).
- In caso di **recupero dei Certificati Bianchi** a causa della mancata comunicazione delle modifiche intervenute (Art. 12 C. 4bis ultimo capoverso), questo deve essere applicato **solo a partire dalla data della modifica non comunicata**.
- In caso di **recupero dei Certificati Bianchi** (Art. 12 C. 13 e C. 15 lettera b) questi devono essere **valorizzati al prezzo medio dell'anno di riconoscimento** e non, come proposto, al prezzo medio dell'anno antecedente a quello dell'accertamento, al fine di evitare possibili sovra/sotto penalizzazioni.

- Per quanto riguarda il tema delle **misure ex -ante** (Allegato 1 Punto 1.3), la possibilità di deroghe alla durata (12 mesi) e frequenza (almeno giornaliera) è certamente opportuna. I motivi di deroga potrebbero essere integrati (almeno per i 12 mesi successivi alla fine dell'emergenza) con la mancanza o non significatività delle misure nel periodo emergenziale tenuto conto dei possibili impatti sull'organizzazione e sulla continuità produttiva.
- Il ricorso ai **consumi di riferimento** previsto all' Allegato 1 Punto 1.3 Lettera c) rappresenta certamente una ulteriore opzione di flessibilità, ma è fortemente limitato dalla oggettiva difficoltà a definire, in molte tipologie di intervento non standardizzate, i consumi di riferimento. Si fa presente che negli ultimi 7 anni solo 6 settori industriali hanno visto pubblicate Guide Operative limitate peraltro a pochi impianti produttivi e con dati non adeguatamente condivisi con le associazioni di categoria. È indispensabile condividere in tempi brevi i consumi di riferimento dei principali settori industriali e della maggior parte degli impianti che li caratterizzano.
- Il concetto di *“modifica del servizio reso”* quale causa di utilizzo del consumo di riferimento al posto del consumo di baseline appare troppo generico e di difficile interpretazione e applicazione.
- L'introduzione delle **Comunicazioni Preliminari** e delle **Richieste di valutazione preliminare (RVP)** (Allegato 1 Punto 1.7) è certamente una novità interessante a condizione che a partire dalla data di presentazione delle stesse sia possibile **dare avvio al progetto** senza attendere le conclusioni della valutazione del GSE. Inoltre il **termine per la presentazione del PC** dovrebbe essere di **24 mesi (o preferibilmente 36 mesi) dalla data di esito positivo della valutazione del GSE**; fare riferimento alla *“data di trasmissione della RVP”* rischia di ridurre troppo i tempi disponibili già molto stretti in caso di progetti complessi e di grandi dimensioni.

Le **modalità operative di presentazione e gestione da definire da parte del GSE** dovrebbero essere oggetto di **preventivo confronto/consultazione con i principali operatori** nell'ambito dei progetti industriali complessi.

La previsione di **esclusione dei progetti in caso di mancata presentazione del PC entro 24 mesi** dalla RVP risulta **incomprensibile e ingiustificatamente penalizzante** e, se confermata, renderebbe del tutto inapplicabile il ricorso a questo strumento. Più consono sarebbe prevedere la decadenza della validità della RVP con la possibilità di presentare successivamente un PC senza poter ricorrere a valutazioni preliminari.

Misure di semplificazione e accompagnamento

- La **lista dei documenti che devono essere disponibili in caso di controllo** da parte del GSE (Art. 12 C. 17) dovrebbe essere comune e **definita a priori** per tutti i progetti coerentemente alla lista prevista all' Art. 15 C. 1 Lettera b) e c) in modo da dare certezza e possibilità di corretta organizzazione ai soggetti titolari per tutta la durata della vita utile. La lista minima potrebbe poi essere integrata con ulteriori documenti connessi alle specificità del progetto che il GSE dovrebbe indicare tassativamente al momento dell'approvazione dello stesso. Tale previsione diviene ancora più necessaria in considerazione dell'eliminazione del preavviso minimo di due settimane per l'avvio del procedimento di controllo (Art. 12 C. 19).
La definizione a priori delle liste della documentazione minima da trasmettere al GSE e da conservare in caso di controllo deve essere introdotta per tutti i progetti e non solo limitatamente a quelli oggetto di Guide Operative come previsto all' Art. 15 C. 1 Lettere b) e c).
- In riferimento alla predisposizione delle **Guide Operative** (Art. 15 C. 1) da parte del GSE, le esperienze precedenti hanno ampiamente dimostrato che il termine di 60 giorni non è realistico e non permette un adeguato (e assolutamente necessario) **confronto preventivo**

con i settori implicati al fine di definire consumi di riferimento effettivamente rappresentativi della media di mercato. Riteniamo che questo confronto debba essere espressamente previsto con la partecipazione anche di un rappresentante del MITE.

In caso di predisposizione di **schede di PC** queste dovrebbero definire, oltre al valore del consumo di riferimento e all'algoritmo di calcolo (Art. 15 c. 1 Lettere d) e f)), anche le variabili operative che li influenzano.

- Il previsto **“Avvio di un servizio di assistenza”** (Art. 15 C. 3bis), oltre ad evidenziare un drammatico ritardo rispetto alle esigenze e alle reiterate richieste da parte degli operatori, appare **definito in maniera troppo vaga e poco incisiva**; per supportare realmente le aziende industriali e favorire relazioni costruttive e facilitanti sarebbe necessario **prevedere un servizio, strutturato e con competenze tecniche** interne o attivabili tramite il supporto di enti specializzati, a cui sia demandato l'obiettivo e la responsabilità di supportare e facilitare lo sviluppo di progetti industriali complessi anche tramite incontri con i soggetti titolari e proponenti.

Misure di monitoraggio e aggiornamento

- Il **monitoraggio dell'equilibrio tra domanda e offerta** (Art. 11bis C. 1) è certamente necessario per evitare crisi di mercato che possano mettere a rischio la stabilità del sistema riducendo la fiducia degli operatori. Per essere pienamente efficace deve però essere caratterizzato da certezza e trasparenza; sarebbe quindi necessario **indicare la frequenza dei monitoraggi** (per esempio almeno annuali) e prevedere la **pubblicazione delle conclusioni** degli stessi da parte del MITE sia in caso di aggiornamento degli obiettivi sia in caso contrario.
- Si suggerire di non abrogare il C. 11 dell'Art. 4 relativo all'**incremento automatico degli obblighi**: per quanto sia poco probabile la sua applicazione (caso di eccesso di Titoli disponibili), non si vede ragione per eliminarne l'attivazione a priori.
- Corretta e condivisibile la previsione di **maggiore trasparenza e completezza delle informazioni sull'andamento della presentazione e approvazione dei progetti** (Art. 13 C. 5). Per maggiore efficacia si dovrebbe prevedere il **termine di pubblicazione dei dati mensili ed annuali** e la comunicazione, relativamente ai progetti in corso di valutazione e rigettati, non solo del numero, ma anche dei risparmi potenziali e richiesti.
- Appaiono invece non chiare le modalità e le finalità del monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei Certificati Bianchi sulla competitività delle industrie, atteso che, una corretta e adeguata applicazione dello strumento non può che portare effetti positivi sulla competitività.

Copertura degli oneri

- Per quanto riguarda la copertura degli oneri a carico dei soggetti obbligati appare **incongrua la definizione di un valore minimo di riconoscimento** (Art. 12). È da escludere qualunque opzione che possa portare a livelli di riconoscimento più elevati dei prezzi rilevati sul mercato con conseguente potenziale sovraccosto per il sistema.

ULTERIORI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO NON INSERITE NELL'ATTUALE SCHEMA DEL DECRETO

Ad integrazione dei commenti e delle proposte di modifica dello schema di Decreto Ministeriale, riteniamo opportuno presentare alcuni ulteriori suggerimenti diretti a un effettivo potenziamento del meccanismo dei Certificati Bianchi:

-
- **Ammissibilità di progetti finanziati con contratti di leasing** o altre forme di noleggio operativo di lungo termine tramite opportuna modifica della definizione di “soggetto titolare” all’art. 2 punto w) del DM 11 gennaio 2017, limitando la vita utile al periodo di validità contrattuale, salvo che non intervenga il riscatto del bene al termine del periodo contrattuale, nel qual caso il periodo della vita utile sarà pari a quanto previsto in Tabella 1 – Tipologie degli interventi.
 - Interventi per **ampliare** l’offerta prevedendo **l’ammissibilità** di:
 - Progetti di efficientamento tramite **modifiche del layout impiantistico** e non solo attraverso interventi di recupero energetico o termico.
 - Progetti diretti alla riduzione del consumo di risorse tramite forme di **circolarità, recupero e riciclo di materie**.
 - **Progetti complessi di filiera o di distretto** che generino efficienza energetica di sistema anche laddove il soggetto che realizza il progetto non è lo stesso che, conseguentemente, realizza i risparmi energetici.
 - **Progetti diretti alla decarbonizzazione** di processi produttivi misurabili non in termini di efficienza energetica, ma di riduzione delle emissioni carboniche.
 - Favorire una **celere soluzione dell’enorme contenzioso pendente** presso la giustizia amministrativa con il doppio obiettivo di:
 - eliminare una grave fonte di incertezza che rende pressoché impossibile la presentazione di progetti con caratteristiche simili a quelli oggetto di contenzioso;
 - iniettare liquidità al mercato contribuendo nel breve periodo al riequilibrio suo riequilibrio in attesa che gli interventi di rilancio dell’offerta producano i loro effetti.
 - **Creazione di un osservatorio permanente** consultivo e propositivo con la partecipazione dei principali settori industriali, del GSE, del Ministero e il supporto tecnico di ENEA.